

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6677 del 19/12/2023
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BIOMAX A R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA, SNC - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI N.15 DEL 19.03.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON PROVVEDIMENTI N.69 DEL 25.06.2013, N.1125 DEL 18.08.2015, N.788 DEL 17.02.2017 E N.5640 DEL 03.11.2022, RELATIVA A RICONVERSIONE CON POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO, DI CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA, SNC (FOGLIO CATASTALE 20, PARTICELLE 107, 110 e 117).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6954 del 19/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA BIOMAX A R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA, SNC - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI AL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI N.15 DEL 19.03.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON PROVVEDIMENTI N.69 DEL 25.06.2013, N.1125 DEL 18.08.2015, N.788 DEL 17.02.2017 E N.5640 DEL 03.11.2022, RELATIVA A RICONVERSIONE CON POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO, DI CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 500 SMC/H, SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA, SNC (FOGLIO CATASTALE 20, PARTICELLE 107, 110 e 117).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante Riforma del sistema di governo regionale e locale, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, per cui (art.17), alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016 le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei Provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. 25/2017;

VISTI, inoltre:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 10 settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la L.R. dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- il Regolamento CE n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento CE 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 marzo 2013, n. 274, recante approvazione delle Linee Guida per l’applicazione del Reg. CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE 1774/2002, oggetto di accordo sancito in data 07.02.2013 in sede di conferenza unificata;
- il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.M. 19 maggio 2016, n. 118, “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- il D.M. 2 marzo 2018, “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”;
- il D.M. 15 settembre 2022, “Attuazione degli articoli 11 , comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR”;
- la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS, “Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del Decreto 2 marzo 2018”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 9 giugno 2003, n. 1053, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 286, concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 dicembre 2006, n. 1860 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2009, n. 2236 e s.m.i., che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26.07.2011, "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1495, "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1496 e s.m.i., "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale'";
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3, "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030), adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 03/04/2023;

PREMESSO che, con Provvedimento n. 15 del 19.03.2012 del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini, è stata rilasciata alla Società Agricola Biomax a r.l. l'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto alimentato a biogas (prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola) per la produzione di energia elettrica di 999 kWe – 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, ubicato in Comune di Coriano (RN), via della Badia snc;

DATO ATTO che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini n. 69 del 25.06.2013, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento 15/2012, per l'integrazione della dieta di alimentazione dell'impianto;

DATO ATTO che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Agricoltura, Ambiente, Energia, Lavoro, Sociale, Scuola, F.P., Politiche Comunitarie della Provincia di Rimini n. 1125 del 18.08.2015, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento 15/2012, successivamente modificata con Provvedimento 69/2013, per interventi di modifica gestionale ed impiantistica dell'impianto;

DATO ATTO infine che, con Determinazione Dirigenziale di Arpae n.DET-AMB-2017-788 del 17.02.2017, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento 15/2012, successivamente modificata con Provvedimento 69/2013 e 1125/2015, per la variazione della

ricetta di alimentazione dell'impianto e l'introduzione di effluenti zootecnici;

VISTA l'istanza e la relativa documentazione di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19.03.2012, così come successivamente modificata ed integrata, acquisita agli atti con note PG/2023/108750 del 21.06.2023, PG/2023/108991-108997-109008-109017-109024-109030-109038-109046-109054 del 22.06.2023 e successivamente integrata con nota acquisita agli atti con PG/2023/117788 del 06.07.2023, da Migiani Tiziano, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Biomax a r.l. (in seguito denominata Proponente), con sede legale in via della Badia, snc, in Comune di Coriano, P.IVA e Codice Fiscale 03945820409, per la riconversione, con potenziamento, dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, sito in via della Badia, snc, in Comune di Coriano;

DATO ATTO che è stata eseguita la verifica di completezza, nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010 e s.m.i., in merito alla documentazione trasmessa con l'istanza di Autorizzazione Unica, e che la stessa ha dato esito positivo;

DATO ATTO che l'avvio della procedura unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., è coinciso con la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione in maniera completa, in data 06.07.2023;

PRESO ATTO che:

- la riconversione e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica esistente è attuato mediante la costruzione di una nuova sezione di impianto nel lotto di terreno a fianco dell'impianto esistente, al cui interno saranno ricavate le seguenti infrastrutture:

- prevasca, in cca, per il deposito delle biomasse liquide;
- tramoggia di carico, con sistema di premiscelazione e pompa di carico a liquido;
- digestore primario di diametro 30 m, altezza vasca pari a 7 m, altezza fuori terra pari a 3 m, di volume utile pari a 4.592 mc;
- digestore secondario di diametro 36 m, altezza vasca pari a 7 m, altezza fuori terra pari a 3 m, di volume utile pari a 6.612 mc;
- vasca di stoccaggio digestato, di tipo concentrico, con vasca interna di diametro pari a 30 m ed altezza pari a 7 m, volume utile pari a 4.592 mc, dotata di cupola gasometrica a doppia membrana; vasca esterna di diametro pari a 42 m m, altezza utile pari a 7 m, volume utile pari a 4.408 mc, dotata di soletta di copertura in calcestruzzo armato.;
- vasca interrata, in cca, per il prelievo del digestato liquido, di dimensioni pari a 2,5 m x 8 m x 4 m, con volume utile pari a 80 mc;
- impianto di digestione aerobica del digestato;
- capannone per il deposito delle biomasse non insilabili e di sostanza secca inferiore al 60%;
- impianto di upgrading del biogas in biometano;
- locale pompe;
- nuova viabilità interna;
- nuovo bacino di laminazione;

- la nuova sezione di impianto sarà perfettamente integrata alla sezione esistente per il tramite di collegamenti a mezzo tubazioni interrate sia per quanto riguarda il digestato sia per quanto

riguarda il biogas;

- l'impianto è composto dalle seguenti sezioni operative:

- servizi generali;
- digestione anaerobica;
- infrastrutture di trattamento e stoccaggio digestato;
- upgrading biometano;
- impianto di cogenerazione;
- punto di misura ed immissione in rete di distribuzione;

- in prossimità del punto di accesso allo stabilimento si prevede di realizzare il punto di consegna del biometano alla rete di distribuzione di Adrigas s.p.a.;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'impianto di produzione di biometano autoprodurrà l'intera energia elettrica e termica necessaria al suo funzionamento;

- a tale scopo è prevista:

- la sostituzione dell'attuale cogeneratore a biogas di potenza elettrica 999 kW_{el} con un nuovo cogeneratore alimentato a biogas di potenza elettrica 400 kW_{el}, che potrà fornire energia elettrica e termica;
- l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulle coperture del deposito biomasse e della nuova tettoia al cui interno è previsto di installare l'impianto di digestione aerobica, di potenza elettrica pari a circa 440 kW;

- l'insieme dei suddetti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile garantisce la completa autonomia energetica per gli autoconsumi dell'impianto di produzione di biometano;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., vigente al momento della trasmissione dell'istanza, per quanto concerne:

- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete;

- gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, le cui modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata;

DATO ATTO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., vigente al momento della trasmissione dell'istanza, la suddetta riconversione e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica esistente si configura come modifica sostanziale;

RITENUTO, quindi, di procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 19.03.2012, successivamente modificata con Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 69 del 25.06.2013 e n. 1125 del 18.08.2015, nonché con Determinazione Dirigenziale di Arpae n.DET-AMB-2017-788 del 17.02.2017, come richiesto volontariamente dal Proponente, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2006 e s.m.i. e dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con nota PG/2023/121856 del 12.07.2023, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae ha dato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., e di avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge e dell'art. 13 comma 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si è resa disponibile telematicamente l'istanza in oggetto e la relativa documentazione di progetto a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sono pervenute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che, a seguito delle suddette richieste di documentazione integrativa, con nota PG/2023/135287 del 03.08.2023, si è provveduto alla loro trasmissione al Proponente e a sospendere i termini del procedimento, ai sensi dell'art.14-bis comma 2 lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i. e del punto 14.11 del D.M. 10.09.2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Proponente, ai sensi del punto 14.11 del D.M. 10.09.2010, con nota acquisita agli atti con PG/2023/150305 del 05.09.2023, ha chiesto una proroga di trenta giorni del termine per la trasmissione delle integrazioni documentali e dei chiarimenti;

DATO ATTO che, in considerazione delle motivazioni addotte dal Proponente e a fronte di comprovate esigenze tecniche, con nota PG/2023/151425 del 06.09.2023, si è provveduto alla proroga, ai sensi del punto 14.11 del D.M. 10.09.2010 e s.m.i., di ulteriori trenta giorni del termine di sospensione del procedimento in oggetto, "al fine di definire al meglio alcuni aspetti urbanistici con il Comune di Coriano";

DATO ATTO che, con nota PG/2023/155515 del 13.09.2023, si è provveduto alla trasmissione al Proponente della richiesta di documentazione integrativa da parte del Comando Vigili del Fuoco di Rimini;

DATO ATTO che le integrazioni documentali e i chiarimenti inoltrati dal Proponente, ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e del punto 14.11 del D.M. 10.09.2010 e s.m.i., acquisiti agli atti con note PG/2023/161679-161688 del 25.09.2023 e PG/2023/165845 del 02.10.2023, sono stati sottoposti all'esame di tutti i membri della Conferenza di Servizi, con nota PG/2023/166625 del 02.10.2023, con contestuale comunicazione del riavvio del procedimento e del nuovo termine di conclusione della Conferenza dei Servizi, previsto in data 25.10.2023;

PRESO ATTO che il Proponente, con note acquisite agli atti con PG/2023/171559 del 10.10.2023 e PG/2023/188579 del 07.11.2023, ha provveduto a trasmettere specifiche integrazioni volontarie, che sono state sottoposte all'attenzione di tutti i membri della Conferenza di Servizi, con nota PG/2023/174671 del 13.10.2023 e PG/2023/206285 del 04.12.2023;

DATO ATTO che, che in virtù di quanto precede, al fine di dare la possibilità a tutti gli Enti

coinvolti di visionare, valutare ed eventualmente inviare proprie considerazioni al riguardo, la conclusione della Conferenza dei Servizi è stata posticipata al 15.12.2023;

DATO ATTO che le Amministrazioni coinvolte hanno espresso, entro il termine ultimo di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, pareri favorevoli, con prescrizioni e condizioni, alla modifica dell'Autorizzazione Unica;

DATO ATTO che il progetto di modifica sostanziale dell'impianto in oggetto è costituito dagli elaborati inoltrati dal Proponente e depositati agli atti del SAC-ArpaE di Rimini, acquisiti agli atti con note PG/2023/108750 del 21.06.2023, PG/2023/108991-108997-109008-109017-109024-109030-109038-109046-109054 del 22.06.2023, PG/2023/117788 del 06.07.2023, così come successivamente integrati con note acquisite agli atti con PG/2023/161679-161688 del 25.09.2023, PG/2023/165845 del 02.10.2023, PG/2023/171559 del 10.10.2023, PG/2023/188579 del 07.11.2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, in data 13.06.2023, tramite bollettino PagoPA;

PRESO ATTO che:

- l'intervento di potenziamento e riconversione è stato studiato per consentire al Proponente di proseguire la normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno prima dell'immissione in rete del primo mc di biometano, ovvero fino al giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano;
- tutte le opere di progetto riguardano interventi su aree esterne all'impianto preesistente: le nuove vasche di digestione anaerobica, così come le infrastrutture a corredo (viabilità, capannone biomasse, tramoggia, impianto di digestione aerobica), sono, infatti, ubicate su un terreno a fianco dell'impianto esistente;
- sarà possibile avviare e gestire il cantiere per il potenziamento senza nessuna interferenza significativa con l'impianto biogas esistente;
- l'unica fase di potenziale interferenza sarà quella di realizzazione delle connessioni idrauliche tra il nuovo impianto e l'impianto esistente; tale collegamento sarà realizzato esclusivamente dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto biogas;
- la sostituzione del cogeneratore esistente con il nuovo cogeneratore a biogas, per la produzione dell'energia elettrica in autoconsumo, sarà eseguita dopo la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione biogas;
- il Proponente, pertanto, chiede di mantenere attiva l'autorizzazione vigente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas), fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biogas;

PRESO ATTO che:

- le biomasse che si intende utilizzare per alimentare l'impianto di produzione di biogas sono classificabili come prodotti e sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'origine delle biomasse è agricola ed agroindustriale: si prevede di utilizzare sia prodotti vegetali, in parte prodotti direttamente dai soci ed in parte acquistati, sia effluenti zootecnici (acquistati da aziende terze);
- saranno inoltre utilizzati sottoprodotti di origine agroindustriale ad integrazione della dieta;

- non sono introdotte nuove famiglie di sottoprodotti rispetto a quanto già autorizzato, mentre in alcuni casi sono aumentate le quantità di prodotto/sottoprodotto;
- non è prevista l'introduzione di nuove famiglie di biomasse SOA (sottoprodotti di origine animale), mentre è prevista la modifica delle quantità di effluenti zootecnici (stallatico);
- l'impianto in oggetto è già autorizzato all'utilizzo dei seguenti SOA: SOA Cat. 2 – stallatico; SOA Cat. 3 – siero di latte; SOA Cat. 3 – alimenti contenenti prodotti di origine animale, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o di imballaggio o altri difetti dai quali non derivano rischi per la salute pubblica o animale;
- nel mese di ottobre 2022 è stato rilasciato l'Atto di riconoscimento definitivo da parte dell'AUSL della Romagna, ai sensi dell'art.4 Reg. UE 1069/2009 e s.m.i.;
- rimangono validi i contratti di fornitura delle biomasse di cui alle precedenti autorizzazioni e sono stati presentati alcuni contratti integrativi, a copertura dell'incremento dei quantitativi di biomassa;
- i dimensionamenti biologici e di producibilità di biogas/biometano nonché di digestato saranno sviluppati considerando una ricetta media di alimentazione cautelativa, ovvero stimando la maggior produzione possibile di digestato e di azoto al campo;
- nell'arco dell'anno potranno essere modificate le quantità delle biomasse in alimentazione in base all'andamento dell'annata agraria e della disponibilità di sottoprodotti del momento;
- la ricetta proposta consentirebbe di produrre mediamente circa 1125 Smc/h di biogas, con una concentrazione di metano pari a circa 54%; considerando un autoconsumo di biogas per la produzione di energia elettrica pari a circa 208 Smc/h si ottiene una produzione netta pari a circa 917 Smc/h di biogas, che in volume di metano equivalgono a circa 495 Smc/h; visto che l'efficienza dell'upgrading è del 98%, si ottiene una produzione di biometano stimata pari a circa 485 Smc/h;

PRESO ATTO di quanto attestato dal Proponente con la “Tabella biomasse di progetto” (di cui al paragrafo 7.1 dell'elaborato 1.2 - Relazione Descrittiva), il cui file è stato ritrasmesso ai fini di una migliore definizione con mail del 30.11.2023 (PG/2023/215134 del 19.12.2023), Allegato A al presente Provvedimento, nella quale sono state inserite le famiglie di prodotti e sottoprodotti per le quali è richiesta l'autorizzazione, per una quantità annua massima complessiva pari a circa 103.000 t;

PRESO ATTO che:

- l'impianto di produzione di biometano autoprodurrà l'intera energia elettrica e termica necessaria al suo funzionamento;
- a tale scopo è prevista:
 - la sostituzione dell'attuale cogeneratore a biogas di potenza elettrica 999 kW_{el} con un nuovo cogeneratore alimentato a biogas di potenza elettrica 400 kW_{el}, che potrà fornire energia elettrica e termica;
 - l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulle coperture del deposito biomasse e della nuova tettoia al cui interno è previsto di installare l'impianto di digestione aerobica, di potenza elettrica pari a circa 440 kW;
- l'insieme dei suddetti due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile garantisce la completa autonomia energetica per gli autoconsumi dell'impianto di produzione di

biometano;

DATO ATTO che, con nota acquisita agli atti con PG/2023/188579 del 07.11.2023, il Proponente ha dichiarato “che la condotta di collegamento alla rete pubblica di distribuzione del metano sarà posata su strada vicinale di uso pubblico, all’interno della fascia catastale di propria identificazione”; inoltre, nell’evidenziare che tale strada è in gestione al Comune di Coriano, in quanto titolare, il Proponente “si impegna a garantire la manutenzione del manto stradale come da atto d’obbligo allegato alla documentazione”;

RICHIAMATO il comma 1-bis dell’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., vigente al momento della trasmissione dell’istanza, che dispone che “nel caso di modifiche sostanziali, l’interessato invia all’autorità competente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 e i termini procedurali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà, fermo restando che il Provvedimento finale dovrà esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano”;

PRESO ATTO che, con nota acquisita agli atti con PG/2023/188579 del 07.11.2023, il Proponente ha trasmesso una “tabella di riepilogo della quantità e caratteristiche delle biomasse che saranno utilizzate in via esclusiva per la produzione del biometano”, il cui file è stato ritrasmesso ai fini di una migliore definizione con mail del 30.11.2023 (PG/2023/215134 del 19.12.2023), Allegato B al presente Provvedimento; specificando che “tale tabella deriva dalla tabella principale di uso delle biomasse, a cui è stato decurtato il quantitativo delle biomasse che saranno utilizzate per produrre biogas destinato alla produzione di energia elettrica per l’alimentazione dei servizi ausiliari di centrale, in autoconsumo”; tale tabella “rappresenta una sintesi della tabella generale di elenco delle biomasse per le quali si richiede la autorizzazione dell’impianto di produzione biometano” ed “è utilizzata per il calcolo della producibilità di biometano e di digestato, ma può variare nelle quantità e qualità delle biomasse rimanendo nel range indicato nella tabella A della relazione elab. 1.2, fig. 29”;

ESAMINATO il progetto di modifica sostanziale dell’impianto in oggetto presentato dal Proponente;

CONSIDERATO che:

- le modifiche introdotte comportano la necessità di un adeguamento degli importi della polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, essendo previsti investimenti che danno luogo a modifiche/incrementi di tipo impiantistico-strutturale;
- il Proponente ha presentato il *Piano di dismissione e ripristino dei luoghi* per quanto riguarda l’impianto in oggetto, in cui sono state definite tutte le operazioni di smaltimento/ripristino necessarie con i relativi costi, per un importo complessivo pari ad euro 445.920,00;
- il metanodotto di progetto entrerà a far parte della rete di distribuzione locale e come tale non potrà essere dismesso alla fine della vita utile dell’impianto;

RICHIAMATO quanto stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016, secondo cui è “a carico del soggetto esercente e/o proponente dell’istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’obbligo della presentazione, prima dell’inizio dei lavori, ad Arpae di una fidejussione a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della

dismissione dell'impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione e di importo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme”;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il Proponente ha presentato l'elaborato 1.15, quale documentazione attestante la disponibilità del suolo su cui realizzare la nuova sezione di impianto;

VISTO che il Comune di Coriano, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 23.10.2023, ha appurato che l'area oggetto dell'intervento in oggetto:

- risulta distinta catastalmente al Foglio 20, Mappali 110-117;
- ricade, ai sensi del PRG vigente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 22.04.2022, all'interno della Zona omogenea E sotto ambito E2 - “Zone agricole di salvaguardia”;
- è da ritenersi area idonea per la installazione di impianti di produzione biometano, in quanto nell'area non sono presenti vincoli paesaggistici ai sensi della parte seconda ex D.Lgs. 42/2004 e che la stessa area rientra nel raggio di 500 m dalla limitrofa zona a destinazione industriale;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 15.3 del D.M. 10.09.2010, gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico;

VISTO che il Servizio Territoriale di Rimini di Arpae, con nota PG/2023/179288 del 23.10.2023, ha confermato le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica (AU) vigente;

VISTO, inoltre, che, con nota PG/2023/199937 del 24.11.2023, l'Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae ha comunicato di concordare con quanto evidenziato dal Servizio Territoriale di Rimini di Arpae e che restano valide le prescrizioni relative ai titoli abilitativi propri dell'AUA contenute nella Autorizzazione Unica vigente;

CONSIDERATO, pertanto, che la modifica di Autorizzazione Unica consistente nella riconversione con potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano non comporta modifiche alle Autorizzazioni ricomprese nel Provvedimento di Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17.02.2017, fatta salva la modifica del regime autorizzativo del cogeneratore introdotta con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5640 del 03.11.2022;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi acquisisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., l'espressione dei pareri in merito alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 15.1 del D.M. 10.09.2010 e s.m.i., la presente Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte,

acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi;

ACQUISITI e fatti propri i seguenti atti/titoli abilitativi/pareri/nulla osta e assensi, comunque denominati:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Rimini di Arpae, acquisita agli atti con PG/2023/179288 del 23.10.2023, con relative prescrizioni e indicazioni;
- parere e nulla osta in materia di acque minerali e termali dell'Unità AUA e Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae, rispettivamente con PG/2023/199937 del 24.11.2023 e PG/2023/200054 del 24.11.2023, con relative prescrizioni e indicazioni;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 23.10.2023 del Comune di Coriano, con nota Prot. n. 28581 del 24.10.2023, acquisita agli atti con PG/2023/181234 del 25.10.2023, con approvazione dello schema d'atto d'obbligo ad essa allegato e di specifiche prescrizioni e condizioni;
- parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini del Ministero della Cultura, con Prot. n. 16519-P del 26.10.2023, acquisito agli atti con PG/2023/182427 del 26.10.2023;
- nulla osta definitivo alla costruzione dell'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Prot. n. 214290 del 03.11.2023, acquisito agli atti con PG/2023/187395 del 06.11.2023, subordinato all'osservanza di specifiche condizioni;
- comunicazione di non interferenza con impianti fissi della Sezione coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, con Prot. n. 48557 del 18.08.2023, acquisita agli atti con PG/2023/142113 del 18.08.2023;
- comunicazione di non rilevamento di elementi di competenza dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con Prot. n. 53130.U del 01.08.2023, acquisita agli atti con PG/2023/133752 del 02.08.2023;
- comunicazione di non rilevamento di interferenze significative dell'Area Biodiversità del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia-Romagna, con Prot. n. 1029356.U del 11.10.2023, acquisita agli atti con PG/2023/173072 del 12.10.2023;
- parere relativo all'ambito naturalistico e della tutela faunistica del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia-Romagna, con Prot. n. 765215.U del 28.07.2023, acquisita agli atti con PG/2023/132001 del 31.07.2023, con specifiche prescrizioni;
- comunicazione del Servizio Pianificazione, Urbanistica della Provincia di Rimini, con Prot. n. 21713 del 24-10-2023, acquisita agli atti con PG/2023/180588 del 24.10.2023;
- parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco Rimini del Ministero dell'Interno, con Prot. n. 12607 del 02.08.2023 e Prot. n. 16568 del 23.10.2023, acquisito agli atti con PG/2023/133822 del 02.08.2023 e PG/2023/179686 del 23.10.2023;
- nulla osta n. 391-23 dell'Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari del Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", con nota Prot. n. 18117 del 02.11.2023, acquisito agli atti con PG/2023/186527 del 03.11.2023;

- nulla osta dell'Ufficio Infrastrutture e Demanio del Comando Interregionale Marittimo Nord, con Prot. n. 23801 del 24.07.2023, acquisito agli atti con PG/2023/128242 del 24.07.2023;
- nulla osta del Comando 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, con Prot. n. 19298 del 01.09.2023, acquisito agli atti con PG/2023/149154 del 01.09.2023;
- parere favorevole dell'Unita' Territoriale Forlì Cesena Rimini - Unita' Tecnici 2 di Infrastrutture e Reti Italia di e-distribuzione s.p.a., con Prot. n. 946881 del 30.08.2023, acquisito agli atti con PG/2023/147882 del 30.08.2023;
- comunicazione di non interferenza con la fascia di vincolo ferroviario della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Ancona di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con Prot. n. 3447 del 17.07.2023, acquisita agli atti con PG/2023/124253 del 17.07.2023;
- comunicazione di non interferenza di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a., con Prot. n. 7234 del 21.07.2023, acquisita agli atti con PG/2023/127418 del 21.07.2023;
- comunicazione di non interferenza del Centro di Forlì di Snam Rete Gas s.p.a., con Prot. n. 190 del 18.07.2023, acquisita agli atti con PG/2023/126512 del 20.07.2023;
- parere favorevole di Adrigas s.p.a., acquisito agli atti con PG/2023/142264 del 18.08.2023 e PG/2023/171806 del 10.10.2023, nel rispetto di specifiche condizioni;

CONSIDERATO che, dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, da parte delle Amministrazioni competenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione della modifica dell'impianto in esame, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e condizioni da esse specificate;

CONSIDERATO che le valutazioni effettuate e i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi o criticità non superabili con condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso e derivanti dalla modifica dell'impianto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni; restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

RICHIAMATO l'art. 14-quater comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., che dispone che "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza";

RITENUTO di vincolare la durata della presente Autorizzazione Unica alla durata di esercizio dell'impianto, oltre il tempo di ripristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 55 del 15.04.2016, riguardo alla garanzia finanziaria prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, che deve coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni;

VISTO che, facendo seguito alla richiesta di rilascio, in data 05.09.2023, della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Banca Dati Nazionale

Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Società Agricola Biomax a r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 06.09.2023 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita agli atti, con nota PG/2023/200651 del 27.11.2023, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Migiani Tiziano, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Biomax a r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione della marca da bollo (del valore di € 16,00) identificata dal numero seriale 01220845303145, con data di emissione 09.11.2023;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria in merito alla completezza e regolarità degli atti e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio dell'Autorizzazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae 70/2018, 126/2021 e 140/2022, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n. 126 del 14/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n.DET-2019-876 del 29.10.2019, a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-2022-974 del 15.12.2022;
- la D.D.G. n. 129/2022, "Direzione Generale. Disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. n. 100/2023, "Direzione Generale. Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità "Autorizzazioni complesse ed Energia", all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

- 1) di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con nota PG/2023/121856 del 12.07.2023, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di determinare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 19.03.2012, così come successivamente modificata ed integrata con Provvedimenti della Provincia di Rimini n. 69 del 25.06.2013 e n. 1125 del 18.08.2015 e, quindi, con Determinazioni Dirigenziali di Arpae n. DET-AMB-2017-788 del 17.02.2017 e n. DET-AMB-2022-5640 del 03.11.2022, rilasciata alla Società Agricola Biomax a r.l. (C.F./P.IVA 03945820409), per quanto concerne la riconversione con potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, sito in Comune di Coriano, via della Badia, snc (Foglio catastale 20, Particelle 107, 110 e 117), in conformità agli elaborati acquisiti agli atti di Arpae-SAC di Rimini, come indicato in premessa, e nel rispetto di quanto disposto ai punti successivi;
- 3) di determinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del suddetto impianto di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete;
- 4) di stabilire che il presente Provvedimento non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi già rilasciati alla Società Agricola Biomax a r.l.;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica vigente, di cui al Provvedimento della Provincia di Rimini n.15 del 19.03.2012, così come successivamente modificata ed integrata, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas), resta pienamente efficace fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente Provvedimento;
- 6) di stabilire che, richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, l'Autorizzazione Unica ha durata pari alla durata di esercizio dell'impianto, oltre il tempo di ripristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016 riguardo alla garanzia finanziaria prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, che deve coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica (ai sensi del punto 15.5 del DM 10.09.2010);
- 7) di allegare al presente Provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:
 - la tabella denominata Allegato A, riportante le matrici costituenti la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto in oggetto, come descritta in premessa, e che sostituisce quanto precedentemente autorizzato;
 - la tabella denominata Allegato B, riepilogativa delle quantità e caratteristiche delle biomasse che saranno utilizzate in via esclusiva per la produzione del biometano;

- 8) per quanto non diversamente espresso nel presente Provvedimento, di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni, prescrizioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento della Provincia di Rimini n. 15 del 19.03.2012, così come successivamente modificato ed integrato;
- 9) di stabilire che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
- 10) che la Società Agricola Biomax a r.l., entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo, aggiorni la Comunicazione di utilizzo agronomico a seguito della modifica della ricetta di alimentazione e dei nuovi contratti per l'utilizzo agronomico del digestato;
- 11) di stabilire che ogni ulteriore modifica dell'impianto in oggetto dovrà essere assoggettata a Provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa; nel caso di modifiche non sostanziali assentibili attraverso la procedura di PAS, di cui agli artt. 6 e 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., il Proponente dovrà inviare per conoscenza alla SAC-Arpae di Rimini copia completa della documentazione di modifica e ogni altro eventuale Atto/Provvedimento prodotto dall'autorità competente;
- 12) di vincolare il presente Provvedimento, oltre che al rispetto delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:
 - a) la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto dovrà essere realizzata in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza dei Servizi;
 - b) dovranno essere messe in atto le azioni gestionali volte alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'impianto così come individuate nelle D.G.R. 1495/2011 e 1496/2011, con particolare riguardo alle emissioni di inquinanti ed alle misure atte al contenimento delle emissioni odorigene;
 - c) dovrà essere attuata la campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene proposta dal Proponente (vd. elaborato 1.2 - Relazione Descrittiva, paragrafo 13 - Valutazione previsionale emissione odorigene) per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto riconvertito a metano, con due campagne annuali (una entro il mese di gennaio e una nel mese di luglio), includendo, oltre agli attuali punti di campionamento denominati C1 e C2, due nuovi punti denominati C3 e C4, in considerazione di un aumento delle emissioni odorigene e della conseguente estensione dell'area dove si può verificare un disturbo olfattivo; al termine di ogni singola campagna, il relativo esito dovrà essere inviato al Servizio Territoriale di Rimini di Arpae, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini di Arpae ed al Comune di Coriano;
 - d) il titolare dell'autorizzazione che intenda modificare la titolarità dell'autorizzazione stessa dovrà presentare ad Arpae-SAC di Rimini apposita domanda di autorizzazione alla voltura in favore di un nuovo soggetto imprenditoriale, con le modalità indicate sul sito istituzionale di Arpae;
 - e) il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente ad Arpae-SAC di Rimini eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;

- f)** il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al SAC di Rimini di Arpae, al Servizio Territoriale di Rimini di Arpae ed al Comune di Coriano eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti dell'impianto;
- g)** il titolare dell'autorizzazione dovrà dare notizia ad Arpae-SAC di Rimini di ogni comunicazione ad essa pervenuta da parte del Gestore dei Servizi Energetici che possa avere qualche riflesso sull'Autorizzazione Unica, affinché questo Servizio possa eventualmente coadiuvare l'attività di controllo, di cui all'art.42 comma 4 del D.Lgs. 28/2011, rispetto ad eventuali violazioni relative all'Autorizzazione Unica in corso di validità, che assumano rilevanza anche per l'erogazione degli incentivi;
- h)** l'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di Servizi; il progetto è costituito dalla documentazione acquisita come indicato in premessa e agli atti di Arpae-SAC di Rimini;
- i)** la data di inizio lavori dovrà essere comunicata ad Arpae-SAC di Rimini e al Comune di Coriano, unitamente all'indicazione del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Esecutrice; l'inizio lavori dovrà avvenire entro sei mesi dal momento in cui il Provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, ai sensi dell'art.19 comma 1 della L.R. 26/2004 e s.m.i.; il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con il Responsabile del procedimento un nuovo termine; alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che, a decorrere dalla data di inizio lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche; la proroga può essere richiesta una sola volta;
- j)** per quanto concerne i materiali movimentati all'interno del cantiere, in caso di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere trasmessa certificazione di analisi di laboratorio per la verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), come previsto dall'art.24 del DPR 120/2017, nelle modalità di cui all'allegato 4 del medesimo decreto;
- k)** prima della comunicazione dell'inizio lavori, il proponente dell'istanza di autorizzazione dovrà fornire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare ad Arpae, secondo i contenuti e le modalità disciplinate dalla Delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n.DEL-2016-55 del 15/04/2016; la garanzia dovrà essere prestata con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt.106 e 107 del D.Lgs. n.385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme; in particolare:
- l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino;
 - la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957

comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art.1945 del Codice Civile;

- la cauzione dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca della presente autorizzazione, rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente Provvedimento;

- il proponente dell'istanza di autorizzazione si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;

- i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;

- il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;

- è a carico degli esercenti e/o titolari dell'autorizzazione dell'impianto l'obbligo della comunicazione ad Arpae della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dello stesso: la garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;

- lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza fidejussoria di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

l) il progetto di dismissione dovrà essere aggiornato dalla Società Agricola Biomax a r.l. con cadenza quinquennale, a partire dalla data di fine lavori, alla stregua delle ultime tecnologie disponibili, e comporterà *ipso facto* una rivisitazione del quadro economico che presiede alla sua realizzazione;

m) il termine di fine lavori, che dovrà essere comunicato ad Arpae-SAC di Rimini e al Comune interessato dall'intervento, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del presente Provvedimento di autorizzazione; contestualmente alla comunicazione di fine

lavori dovrà essere trasmesso il Certificato di Collaudo dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori, che certifichi la puntuale osservanza delle caratteristiche impiantistiche attestata nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni contenute nel presente atto e suoi eventuali allegati, pena la decadenza del presente titolo autorizzativo; su richiesta presentata in tempo utile può comunque disporsi, per una sola volta, con Provvedimento del Dirigente, la proroga del termine triennale, adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione; decorso inutilmente detto termine, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte rimasta ineseguita;

n) la messa in esercizio dell'impianto deve essere trasmessa ad Arpae-SAC di Rimini con un preavviso di almeno 15 giorni e deve intervenire entro tre mesi dalla comunicazione della fine dei lavori; il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo indotto nella messa in esercizio dell'impianto, dovuto a cause di forza maggiore o comunque a cause indipendenti dalla propria responsabilità;

o) ai sensi dell'art.19 della L.R. 26/2004 e s.m.i., l'impresa è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel presente Provvedimento, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al punto precedente;

p) in relazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.,

q) sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio e di dismissione dell'impianto, la ditta è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., in merito ai vari aspetti attinenti alla tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente che dovessero crearsi in qualsiasi fase gestionale dell'impianto dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Coriano, ad Arpae di Rimini ed all'AUSL di Rimini;

r) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, la ditta dovrà necessariamente attenersi alle seguenti indicazioni: effettuazione la bagnatura periodica dell'area oggetto di intervento e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico; utilizzo di mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura; delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile diffusione di polveri; utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi; obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri; utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;

- s) le macchine e le attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere conformi alle Direttive UE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana;
- t) per quanto concerne l'illuminazione dell'impianto, questa dovrà essere conforme a quanto previsto in merito all'inquinamento luminoso dalla L.R. 29 settembre 2003, n.19 e dalla D.G.R. n.1732 del 12 novembre 2015;
- u) per l'esecuzione dei lavori di sfalcio e pulitura dei terreni circostanti l'impianto, si dovrà rispettare quanto prescritto dalla L.R. 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- v) ai fini di una corretta mitigazione visiva dell'impianto, per la piantumazione prevista negli elaborati di progetto sul perimetro dell'area interessata dall'impianto, deve essere assicurata un'adeguata manutenzione programmata nel tempo, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento delle essenze, provvedendo alla sostituzione degli eventuali esemplari disseccati; si dovrà inoltre provvedere alla regolare manutenzione della schermatura vegetazionale già naturalmente presente negli intorni dell'area oggetto di intervento;
- 13)** di prendere atto e di fare propria la Relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale, acquisita agli atti con nota PG/2023/179288 del 23.10.2023, con la quale si confermano le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica vigente e della quale si dovranno rispettare le indicazioni e condizioni ivi riportate;
- 14)** di prendere atto e di fare propri i seguenti assenti dell'Unità AUA e Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di Arpae:
- il parere, acquisito agli atti con PG/2023/199937 del 24.11.2023, con il quale "si conferma che restano valide le prescrizioni relative ai titoli abilitativi propri dell'AUA contenute nella AU vigente".
 - il nulla osta in materia di acque minerali e termali, acquisito agli atti con PG/2023/200054 del 24.11.2023, con la quale si comunica che quanto in oggetto non attraversa le aree di concessione di acque minerali e termali esistenti nella Provincia di Rimini;
- 15)** di prendere atto e di fare propria la Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 23.10.2023 del Comune di Coriano, acquisita agli atti con PG/2023/181234 del 25.10.2023, che prevede, fra le altre cose:
- l'approvazione dello schema dell'atto d'obbligo ad essa allegato;
 - di disporre che il Proponente, in qualità di soggetto attuatore, versi al Comune un contributo economico pari a € 40.000,00 (euro quarantamila);
 - di proporre che non potranno iniziare i lavori nei seguenti casi:
 - in caso di mancata stipula dell'atto d'obbligo come approvato dalla suddetta deliberazione;
 - in caso di mancato versamento al Comune di Coriano della somma di contributo economico pari a € 40.000,00 (euro quarantamila);
 - mancata presentazione delle garanzie fideiussorie con le caratteristiche come individuate nello schema di atto obbligo;

- 16) di prendere atto e di fare proprio il nulla osta definitivo alla costruzione dell'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Prot. n.214290 del 03.11.2023, acquisito agli atti con PG/2023/187395 del 06.11.2023, subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
- “siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto disposto dal D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e presentato nella Relazione descrittiva n.1.2 – punto 2) Normativa di riferimento del 03.07.2023, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche preesistenti sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalla nuova tubazione metallica in realizzazione”;
 - “tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica metanodotto n.8.1 di giugno 2023, nella Relazione descrittiva n.1.2, nella Relazione tecnica n.1.3 del 03/07/2023, nella Planimetria generale degli interventi n.2.8 di giugno 2023 e nella Planimetria catasto con allacciamento metanodotto n.8.2 del 03/07/2023 dell'impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 500 Smc/h comprensivo di tubazione interrata metallica, sito in via della Badia, s.n.c.. nel comune di Coriano in provincia di Rimini”;
- 17) di prendere atto e di fare proprio il parere del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia-Romagna, con Prot. n.765215.U del 28.07.2023, acquisita agli atti con PG/2023/132001 del 31.07.2023, con le seguenti prescrizioni:
- “in considerazione del notevole incremento delle quantità e qualità di matrici che” la Società Agricola Biomax a r.l. “intende utilizzare per l'alimentazione dell'impianto di produzione di metano, si ritiene opportuno che tutte le strutture previste per lo stoccaggio (capannone, vasche, trincee, ...) siano dotate di sistemi per l'allontanamento dei piccioni e dei gabbiani (deterrenti bioacustici, visivi, ad ultrasuoni, reti), presidi da ruotare settimanalmente al fine di aumentarne l'efficienza ed efficacia in particolare nel periodo primaverile estivo”;
 - “in particolare, per evitare la nidificazione dei piccioni all'interno ed all'esterno del capannone e delle altre strutture che possono essere adeguate a posatoi, dovranno essere previsti sistemi antiposa (aghi esclusivamente in plastica flessibili, dissuasori d'appoggio, sistemi elettrificati, ...)”;
 - “i sistemi di allontanamento dei gabbiani dovranno inoltre essere messi in opera a difesa delle membrane in sommità dei digestori al fine di impedire eventuali danni alle stesse”;
 - “dovrà inoltre essere sempre garantita l'accurata pulizia dei piazzali e delle strade di servizio dell'impianto, in particolare dai residui di verdure ed ortaggi utilizzati per alimentare i digestori, al fine di non richiamare piccioni e gabbiani nell'impianto”;
- 18) di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Società Agricola Biomax a r.l. ha l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto;

- 19) di stabilire che, per quanto concerne la cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, si applica quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.55 del 15.04.2016;
- 20) di stabilire che gli Enti e le Amministrazioni che, nell'esprimere il parere di rispettiva competenza, abbiano apposto prescrizioni, saranno, altresì, preposti al controllo della corretta esecuzione di quanto prescritto; il SAC di Rimini di Arpae si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore;
- 21) di trasmettere, a cura di Arpae-SAC di Rimini, copia del presente atto al proponente e agli Enti e alle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, a ciascuno per le proprie rispettive competenze, nonché al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per conoscenza;
- 22) di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
- 23) di dare atto della pubblicazione da parte di Arpae-SAC di Rimini del presente Provvedimento sul sito ufficiale di Arpae;
- 24) di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
- 25) di dare atto che il presente Provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Rimini;
- 26) di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
- 27) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 28) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

Atto firmato digitalmente a norma di Legge

ELENCO BIOMASSE PER ESCLUSIVA PRODUZIONE BIOMETANO

dati tecnici in dettaglio considerando la resa sulla SSO (sostanza secca organica)

Prodotti/ Sottoprodotti	COLTURE DEDICATE/SOTTOPRODOTTI	t/year	stima ha	azoto %		azoto totale (kg)	Modalità di stoccaggio	t/gg	% SS(ST)	t ST	% SV	t SV	gas m3/t SV	RESA BIOGAS TOTALE M3	RESA BIOMETANO TOTALE M3
Colture dedicate	Insilato di mais	12.375	8,0	3,90	kg/t	48.262,50	insilamento in trincea	33,90	95%	11,87	91%	10,80	700	7.558,92	4.063,45
	Insilato di sorgo	2.063	68,8	4,50	kg/t	9.281,25		5,65	32%	1,81	97%	1,75	700	1.227,78	660,02
	Barbabietola	1.650	27,5	0,22	%	3.630,00	insilamento in trincea	4,52	23%	1,04	94%	0,98	670	654,82	352,01
Effluenti zootecnici	Polpa di barbabietola surpressata	165		2,60	KG/T	429,00	tramoggia	0,45	23%	0,10	94%	0,10	600	58,64	31,52
	LIQUAME BOVINO	3.300		2,24	kg/m3	7.392,00	Prevasca/ Tramoggia	9,04	8%	0,72	85%	0,61	650	399,62	214,82
	LETAME BOVINO	2.475		4,00	kg/m3	9.900,00		6,78	12%	0,81	85%	0,69	550	380,40	204,49
	LETTIERA AVICOLA	13.530		40,00	kg/t	541.200,00		37,07	60%	22,24	82%	18,24	400	7.295,08	3.921,62
Sottoprodotti della trasformazione dell'UVA	Vinaccia	413		3,00	kg/t	1.237,50	PREVASCA	1,13	25%	0,28	97%	0,27	650	178,14	95,76
Sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari	Scarti vegetali	8.704		5,50	kg/t	47.870,63	tramoggia	23,85	15%	3,58	87%	3,11	650	2.022,73	1.087,36
Sottoprodotti della lavorazione del pane	scarti di pane	825		12,93	kg/t	10.667,25	deposito in trincea	2,26	80%	1,81	94%	1,70	600	1.019,84	548,23
SOA	latte e derivati	825		1,00	kg/t	825,00	deposito in trincea	2,26	10%	0,23	80%	0,18	550	99,45	53,46
Sottoprodotti della lavorazione delle olive	Sansa di oliva bifasica	1.650		6,20	kg/t	10.230,00	tramoggia	4,52	15%	0,68	85%	0,58	600	345,82	185,90
Sottoprodotti della lavorazione delle olive	Sansa di oliva trifasica	1.650		6,20	kg/t	10.230,00	tramoggia	4,52	20%	0,90	85%	0,77	600	461,10	247,87
Sottoprodotti della lavorazione delle olive	Patè di oliva	2.640		6,20	kg/t	16.368,00	tramoggia	7,23	12%	0,87	85%	0,74	600	442,65	237,96
Sottoprodotti della lavorazione della soia	Okara di riso da lavorazione latte di riso	990		5,82	kg/t	5.761,80	prevasca	2,71	10%	0,27	85%	0,23	600	138,33	74,36
	*COADIUVANTI	10						0,03							
TOTALE TON		53.263,75						145,93		47,21			Smc/d	22.283,31	11.978,84

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.